



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Criteri e procedure tecniche per lo svolgimento degli esami ufficiali, nonché per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente *“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”* e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*.

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante *“Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”* ed



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

in particolare l'articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 settembre 2021, n.489243 recante “*Modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16.*”

CONSIDERATO necessario definire i criteri e le procedure tecniche per l'esecuzione degli esami ufficiali ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite nel Registro nazionale;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 24 maggio 2022;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 25 maggio 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, definisce i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali di campo, necessari ai fini dell'iscrizione di una varietà di vite nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, di seguito Registro, nonché i criteri e le procedure per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale.

Articolo 2

(Criteri e procedure tecniche per gli esami ufficiali di campo di varietà di vite e di varietà di vite con limitato interesse commerciale)

1. L'esecuzione degli esami ufficiali di campo necessari ai fini dell'iscrizione di una varietà di vite (*Vitis* L.) nel Registro di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16, e finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS), è condotta secondo le modalità e i criteri riportati nell'allegato I al presente decreto.

Articolo 3

(Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione degli esami ufficiali di campo)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Il richiedente l'iscrizione, ai fini dell'esecuzione degli esami ufficiali di campo, di cui all'articolo 2, successivamente al deposito della domanda di iscrizione, fa pervenire entro il 31 marzo, al Ministero o all'Ente da questo incaricato per l'esecuzione di tali esami ufficiali, il materiale di moltiplicazione della varietà candidata necessario all'esecuzione di tali prove.
2. Il Ministero o l'Ente da questo incaricato, successivamente al deposito della domanda di iscrizione, può effettuare gli esami ufficiali DUS, di cui all'articolo 2, presso un campo di prova istituito dal costituente interessato e predisposto conformemente alle linee guida emanate dal Ministero, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente-Sezione materiali di moltiplicazione della vite. Il costituente per la realizzazione del campo di prova si coordina con il Ministero o con l'Ente da questo incaricato.

Articolo 4

(Termine per il pagamento delle tariffe dovute per l'esecuzione degli esami ufficiali di campo)

1. Il richiedente provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l'effettuazione degli esami ufficiali di campo, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, entro il termine del 31 marzo.
2. Il mancato pagamento della tariffa dovuta nei termini previsti dal comma 1 per l'esecuzione delle prove di campo per il primo anno determina il rigetto della domanda di iscrizione.
3. Il mancato pagamento della tariffa dovuta per l'esecuzione delle prove di campo per le annualità successive alla prima entro i termini di cui al comma 1, a seguito di opportuno sollecito ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina il rigetto della domanda di iscrizione e la conseguente distruzione del materiale presente nei campi di prova.
4. Il Ministero, sulla base delle domande di iscrizione pervenute e dei pagamenti effettuati predispose, annualmente, il documento tecnico "Piano di campo" contenente l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, approvato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

Articolo 5

(Deroghe all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione delle varietà al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite)

1. Per le varietà già iscritte al Registro nazionale di uno Stato Membro o per le varietà oggetto di privativa vegetale comunitaria o nazionale, ai fini dell'iscrizione al Registro, la descrizione ufficiale rilasciata dall'autorità competente per l'iscrizione o per il rilascio del titolo di protezione sostituisce l'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. Tale descrizione è trasmessa dal richiedente, contestualmente alla domanda di iscrizione di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243.
2. Il Ministero, qualora ritenga le informazioni contenute nella descrizione ufficiale di cui al comma 1 non sufficienti rispetto a quelle previste dal presente decreto, dispone l'esecuzione di esami ufficiali integrativi i cui oneri sono a carico dell'interessato.
3. Per le varietà per le quali è stata richiesta l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria e per le quali sono in corso esami ufficiali di campo per



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

l'accertamento dei requisiti DUS, la descrizione ufficiale rilasciata dall'autorità competente per l'iscrizione o per il rilascio del titolo di protezione sostituisce l'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. L'iscrizione avviene sulla base dei risultati delle prove ufficiali DUS suddette.

4. Per le varietà conosciute, di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243, gli esami ufficiali di campo non sono richiesti ai fini dell'iscrizione di tali varietà al Registro, purché il richiedente trasmetta, contestualmente alla domanda di iscrizione di cui al decreto ministeriale medesimo, la scheda descrittiva attestante le caratteristiche della varietà, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h) del succitato decreto, redatta in conformità al modello di cui all'allegato II al presente decreto e garantisca l'invio di un campione rappresentativo della varietà al Ministero o all'Ente da questo incaricato.
5. Il Ministero, qualora le informazioni contenute nella scheda descrittiva di cui al comma 4 vengano ritenute non sufficienti ai fini dell'iscrizione della varietà candidata o diano adito a dubbi, dispone l'esecuzione di esami ufficiali integrativi i cui oneri sono a carico dell'interessato.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite comunicato, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO I

***Criteria e procedure tecniche
per l'iscrizione al Registro Nazionale
di varietà di vite (Vitis L.)***



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Indice

Normativa di riferimento	7
PREMESSA.....	7
PARTE GENERALE.....	7
1.1 Gestione delle prove.....	7
1.2 Questionario tecnico.....	8
1.3 Materiale vegetale della varietà candidata da inviare all'Ente incaricato	8
CONDUZIONE DEGLI ESAMI UFFICIALI DI CAMPO	10
2 PROVA DESCRITTIVA.....	10
2.1 Accertamenti speciali	10
2.2 Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove.....	10
2.3 Durata delle prove	10
2.4 Disegno sperimentale	11
2.5 Epoca di impianto.....	11
2.6 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali.....	11
2.7 Condizioni della prova	12
2.8 Valutazione dei risultati.....	12
2.9 Valutazione della distinguibilità.....	12
2.10 Valutazione dell'uniformità.....	12
2.11 Valutazione della stabilità.....	13
2.12 Rapporto di prova delle prove DUS	13
3 RAPPORTI CON IL RICHIEDENTE.....	13
4 COSTI DELLE PROVE.....	13



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Normativa di riferimento

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio

Direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo 2004

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16

Documenti tecnici ufficiali dell'*International Union for the Protection of New Varieties of Plants* (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp)

Documento tecnico ufficiale del *Community Plant Variety Office* CPVO-TP/050/2 del 01 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSA

I presenti criteri e le procedure tecniche per l'esecuzione degli esami ufficiali di campo finalizzati all'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite, sono stati predisposti dall'Ufficio DISRV del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, con la collaborazione del CREA-Viticultura ed Enologia e del Gruppo di lavoro protezione delle piante-sezione materiali di moltiplicazione della vite.

PARTE GENERALE

1.1 Gestione delle prove

L'Ente incaricato di effettuare gli esami ufficiali di campo ha il compito di:

- a) esaminare la documentazione tecnica fornita dal richiedente;
- b) individuare la località di prova;
- c) identificare le varietà di riferimento ai fini dell'effettuazione delle prove, oltre a quelle già indicate al punto 1, parte B, dell'allegato IV del decreto legislativo 16/2021;
- d) effettuare gli esami ufficiali di campo per accertare che le varietà candidate siano distinguibili, stabili e uniformi;
- e) predisporre il rapporto finale di tali prove;

Le funzioni dell'Ente incaricato consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale della varietà candidata;
- reperimento del materiale vegetale di varietà di riferimento;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- preparazione degli schemi sperimentali;
- elaborazione statistica dei risultati;
- preparazione ed invio dei rapporti di prova al Ministero.
- tenere aggiornati, su richiesta, i costitutori sull'andamento delle prove ufficiali.

Per lo svolgimento degli esami ufficiali si utilizzano i protocolli in vigore di cui al successivo paragrafo 2.

L'ente incaricato potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti. Questi ultimi possono richiedere di effettuare sopralluoghi di campo durante l'effettuazione delle prove.

1.2 Questionario tecnico

Per una corretta impostazione degli esami ufficiali di campo, l'Ente incaricato si avvale del questionario tecnico, presentato contestualmente alla domanda di iscrizione, di cui allegato II del DM 30 settembre 2021, n. 489243, contenente genealogia, descrizione morfologica, caratteristiche ampelografiche, compresa la destinazione d'uso della varietà, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione e le caratteristiche che la differenziano dalle altre varietà note più simili.

1.3 Materiale vegetale della varietà candidata da inviare all'Ente incaricato

Il richiedente deve far pervenire all'Ente incaricato 15 barbatelle innestate, o franche nel caso delle varietà da portainnesto, prodotte nell'annata precedente a quella dell'avvio degli esami di campo. In caso di ricevimento di materiale in esubero, questo potrà essere distrutto in loco.

Il materiale vegetale pervenuto all'Ente incarico oltre il termine di cui all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e sarà rispedito a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione degli esami ufficiali verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

Ogni singola barbatella deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- genere e/o specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di protocollo MIPAAF attribuito alla domanda di iscrizione;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

–nome del costituente.

Il materiale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per l'Ente incaricato. Il richiedente è responsabile per tutte le fasi e costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla struttura.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutti i materiali di ciascuna varietà consegnati devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

Il materiale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante, in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente, oltre che da un certificato d'analisi che certifichi l'assenza, mediante test di laboratorio (ELISA o molecolare), dei seguenti virus:

- a) virus dell'arricciamento della vite (GFLV)
- b) virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);
- c) virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1)
- d) virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);
- e) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA);
- f) virus della maculatura infettiva della vite (GFkV) (solo per le varietà portinnesto).

L'eventuale presenza di uno o più virus sopraelencati preclude la possibilità di sottoporre la varietà candidata alle prove ufficiali.

Il materiale deve essere lignificato e non deve essere derivato da tessuto meristemico, al fine da evitare variazioni somaclonali.

Il materiale vegetale non deve aver subito alcun trattamento a meno che lo stesso non sia stato richiesto dall'Ente incaricato. Qualora il materiale sia stato sottoposto a trattamento devono essere forniti tutti i dettagli dello stesso.

Per le varietà conosciute, per le quali siano stati disposti esami ufficiali integrativi, in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto, il materiale vegetale da inviare dovrà essere conforme ai requisiti fitosanitari previsti dalla normativa fitosanitaria vigente.

Per le varietà iscritte al registro di altro Stato membro o per le varietà con privativa nazionale o comunitaria, qualora siano disposti esami ufficiali integrativi in applicazione dell'articolo 5, comma 2, il materiale vegetale da inviare deve soddisfare i requisiti fitosanitari previsti dalla normativa fitosanitaria vigente.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il materiale vegetale non conforme con quanto prescritto dal presente paragrafo sarà escluso dalle relative prove ufficiali di campo.

CONDUZIONE DEGLI ESAMI UFFICIALI DI CAMPO

2 PROVA DESCRITTIVA

Scopo della prova descrittiva è l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità di una varietà di vite attraverso la descrizione dei caratteri minimi di cui all'allegato 1 al presente documento.

I principi d'esame seguono quanto previsto dal protocollo standardizzato adottato dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO-TP/50/2) e dal "Codice di caratteri descrittivi OIV per le varietà di vite e specie di *Vitis*", dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O. I. V.) (<https://www.oiv.int/public/medias/2274/code-2e-edition-finale.pdf>). A supporto della prova descrittiva possono essere eseguite analisi molecolari mediante marcatori microsatelliti (SSR) identificati nell'ambito del progetto europeo GENRES CT96 NO81 (This et Dettweiler 2003) e riportati nella scheda OIV-VITI-609-2019. L'analisi microsatellite è svolta secondo il protocollo descritto da This et al (2004).

2.1 Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del richiedente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive, compresi eventuali resistenze ad organismi nocivi, purché ritenuti ripetibili e significativi dall'Ente incaricato d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente deve fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale.

2.2 Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova descrittiva viene realizzata dall'Ente incaricato in una località avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

2.3 Durata delle prove



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal richiedente hanno una durata tale da permettere la descrizione esauriente di almeno due cicli produttivi.

2.4 Disegno sperimentale

Le prove descrittive devono essere svolte su 5 piante e le osservazioni effettuate sulle piante o parti di esse prelevate da ciascuna delle 5 piante.

2.5 Epoca di impianto

L'epoca di impianto per l'esecuzione degli esami ufficiali della varietà candidata può variare in relazione alle indicazioni fornite dal richiedente e sulla base di particolari caratteristiche della varietà candidata, ove le motivazioni addotte dal richiedente siano ritenute significative dall'Ente incaricato d'intesa con il Ministero. In tal caso, nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda di cui al DM 30 settembre 2021, n.489243, il richiedente deve fornire adeguata documentazione tecnica contenente le informazioni necessarie.

2.6 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

L'Ente incaricato possiede una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle già note.

La collezione è costituita da materiale vegetale di propagazione, dalle schede descrittive ufficiali e da una riproduzione fotografica negli stadi più significativi dello sviluppo della varietà, oltre che di ogni altra utile informazione.

La collezione comprende varietà iscritte o protette a livello comunitario, varietà protette negli stati aderenti alla Convenzione UPOV, varietà presenti in collezioni pubbliche nonché varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dall'Ente di riferimento e tenuta in tali condizioni, da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità dell'Ente di riferimento la sostituzione del materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, l'Ente incaricato dovrà informare il Ministero.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate, che saranno oggetto di comparazione, saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

2.7 Condizioni della prova

Gli esami ufficiali sono effettuati in condizioni tali che garantiscano una crescita ottimale della varietà candidata. Le piante devono essere spaziate in modo tale che piante o parti di piante possano essere rimosse per la misurazione e il conteggio, senza pregiudicarne le osservazioni. Le tecniche colturali devono essere adeguate a un ottimale sviluppo delle piante al fine della migliore espressione dei caratteri.

2.8 Valutazione dei risultati

La valutazione delle prove viene effettuata annualmente. L'Ente incaricato inoltra ogni anno al Ministero e al richiedente una puntuale relazione circa lo svolgimento delle prove in applicazione del paragrafo 2.12.

2.9 Valutazione della distinguibilità

Una varietà è considerata distinta se si differenzia chiaramente per uno o più caratteri morfologici da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione.

2.10 Valutazione dell'uniformità

Una varietà viene considerata sufficientemente uniforme nell'espressione delle caratteristiche utilizzate per la descrizione della varietà, se il numero di fuori-tipo non supera il numero di piante come indicato nella tabella seguente.

Numero di piante	Fuori tipo
≤ 5	0



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Si applica un livello di popolazione standard dell'1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

2.11 Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità.

2.12 Rapporto di prova delle prove DUS

L'Ente incaricato delle prove provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare annualmente al Ministero, nel quale saranno segnalati eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità.

L'Ente provvederà all'invio della relazione provvisoria al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, l'Ente provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora l'Ente non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6).

Tale rapporto finale deve essere inoltrato al Ministero e al richiedente interessato.

3 RAPPORTI CON IL RICHIEDENTE

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, l'Ente incaricato dovrà informare il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

4 COSTI DELLE PROVE

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste dal presente documento sono quelli definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16.

Il costo di eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 2.1 del presente allegato sarà definito dall'Ente incaricato, d'intesa con il Ministero, in aggiunta al costo base della prova ufficiale di campo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il costo di eventuali prove integrative, di cui all'articolo 5 del presente decreto, sarà definito dall'Ente incaricato, d'intesa con il Ministero.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

*Allegato 1
(di cui al paragrafo 2 del presente documento tecnico)*

CARATTERI MINIMI UTILIZZATI AI FINI DEGLI ESAMI UFFICIALI PER LA DESCRIZIONE E L'IDENTIFICAZIONE DI UNA VARIETÀ DI VITE

Codice	Carattere
CPVO 1	Epoca di germogliamento
CPVO 2	Giovane germoglio: apertura dell'apice (30-60 cm)
CPVO 4	Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice
CPVO 3	Giovane germoglio: densità peli striscianti dell'apice
CPVO 5	Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice
CPVO9	Germoglio: portamento (prima della legatura)
CPVO10	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi
CPVO11	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi
CPVO12	Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi
CPVO13	Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi
OIV 15-1	Germoglio: distribuzione pigmentazione antocianica delle perule delle gemme
CPVO 14	Germoglio: lunghezza dei viticci
CPVO 15	Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi
OIV 016	Germoglio: numero viticci consecutivi
CPVO6	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4° foglia)
CPVO7	Foglia giovane: densità dei peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)
CPVO8	Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)
CPVO17	Foglia adulta: dimensione del lembo
CPVO18	Foglia adulta: forma del lembo
CPVO 20	Foglia adulta: numero di lobi
OIV 069	Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo
CPVO27	Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo
OIV 071	Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo
CPVO21	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori
OIV 072	Foglia adulta: depressioni del lembo
OIV 073	Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie
OIV 074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale
CPVO19	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo
CPVO25	Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza
CPVO23	Foglia adulta: grado di apertura/sovrapposizione del seno peziolare. Se esistono più tipologie allegare le foto di quelle prevalenti
OIV 080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare
OIV 081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalle nervature
OIV 083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori
CPVO28	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CPVO 29	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo
CPVO 24	Foglia adulta: lunghezza dei denti
CPVO 26	Foglia adulta: forma dei denti
CPVO 27	Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo
CPVO22	Foglia adulta: grado di apertura/sovrapposizione dei seni laterali superiori
OIV 090	Foglia adulta: densità peli striscianti sul picciolo
OIV 091	Foglia adulta: densità peli eretti sul picciolo
CPVO30	Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana
CPVO31	Epoca dell'inizio dell'invaiaura
CPVO16	Fiore: organi sessuali
OIV 152	Infiorescenza: livello d'inserzione della prima infiorescenza
OIV 153	Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio
CPVO 32	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)
OIV 203	Grappolo: larghezza
CPVO33	Grappolo: compattezza
CPVO34	Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale
OIV 207	Grappolo: lignificazione del peduncolo
OIV 208	Grappolo: forma
OIV 209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale
CPVO35	Acino: dimensione
OIV 221	Acino: larghezza
CPVO36	Acino: forma
CPVO37	Acino: colore della buccia
OIV 227	Acino: pruina
CPVO39	Acino: spessore della buccia
OIV 229	Ombelico
CPVO40	Acino: intensità pigmentazione antocianica della polpa
CPVO41	Acino: consistenza della polpa
CPVO42	Acino: sapore particolare
CPVO 38	Acino: facilità di separazione del pedicello
CPVO43	Acino: sviluppo dei vinaccioli
OIV 353	Lunghezza degli internodi
CPVO44	Tralcio legnoso: colore prevalente
OIV 302	Epoca di fioritura
OIV 304	Epoca di maturazione fisiologica dell'acino
OIV 305	Epoca di inizio dell'agostamento
OIV 351	Vigoria del germoglio
OIV 502	Peso del grappolo
OIV 503	Peso di un acino
OIV 504	Peso dell'uva prodotta per m ²
OIV 551	Portainnesto: rendimento in legno per ettaro



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO II

Scheda descrittiva per varietà conosciute di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243.

PREMESSA			
ORIGINE- EVENTUALI CENNI STORICI - SITUAZIONE ATTUALE			
CONDIZIONI GEOGRAFICHE			
CONDIZIONI CLIMATICHE			
NATURA DEL SUOLO			
CARATTERISTICHE DEL VIGNETO			
Numero di piante			
Sesto d'impianto			
Forma di allevamento (<i>si suggerisce il Guyot in confronto con alcune piante a cordone speronato</i>)			
Varietà di riferimento a confronto			
STATO SANITARIO DELLE PIANTE IN OSSERVAZIONE			
Verifica dello stato sanitario delle piante in osservazione mediante test ELISA o saggio molecolare			
INDICARE LA PRESENZA (SI) O ASSENZA (NO) DEI VIRUS BARRANDO LA CASELLA SOTTOSTANTE			
a) virus dell'aricciamiento della vite (GFLV)	SI	NO	
b) virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);	SI	NO	
c) virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1)	SI	NO	
d) virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);	SI	NO	
e) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA);	SI	NO	
f) virus della maculatura infettiva della vite (GFkV) (solo per le varietà portinnesto).	SI	NO	
L'eventuale presenza di uno o più virus non preclude la possibilità di iscrizione della varietà al Registro Nazionale delle varietà di vite.			

RILIEVI AMPELOGRAFICI (lista caratteri minimi descrittivi primari)			
CARATTERE		LIVELLO DI ESPRESSIONE	Foto
Codice	Descrizione		
CPVO 1	Epoca di germogliamento		
CPVO 2	Giovane germoglio: apertura dell'apice (30-60 cm)		



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CPVO 4	Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice		Foto n.1*
CPVO 3	Giovane germoglio: densità peli striscianti dell'apice		
CPVO 5	Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice		
CPVO9	Germoglio: portamento (prima della legatura)		
CPVO10	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi		
CPVO11	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi		
CPVO12	Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi		
CPVO13	Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi		
OIV 015-1	Germoglio: distribuzione pigmentazione antocianica delle perule delle gemme		
CPVO 14	Germoglio: lunghezza dei viticci		
CPVO 15	Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi		
OIV 016	Germoglio: numero viticci consecutivi		
CPVO6	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4° foglia)		Foto n. 2*
CPVO7	Foglia giovane: densità dei peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)		Foto n. 3*
CPVO8	Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia)		
CPVO17	Foglia adulta: dimensione del lembo		
CPVO18	Foglia adulta: forma del lembo		Foto n. 4*
CPVO 20	Foglia adulta: numero di lobi (se esistono più tipologie di foglie con diverso numero di lobi indicare le due prevalenti allegando le rispettive foto)		
OIV 069	Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo		
CPVO27	Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo		
OIV 071	Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo		Foto n. 5*
CPVO21	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori		
OIV 072	Foglia adulta: depressioni del lembo		Foto n. 6*
OIV 073	Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie		
OIV 074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale		
CPVO19	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo		



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CPVO 26	Foglia adulta: forma dei denti		
CPVO25	Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza		
CPVO23	Foglia adulta: grado di apertura/sovrapposizione del seno peziolare. Se esistono più tipologie allegare le foto di quelle prevalenti		Foto n. 7*
OIV 080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare		
OIV 081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalle nervature		
OIV 083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori		
CPVO28	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo		Foto n. 8*
CPVO 29	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo		
CPVO 24	Foglia adulta: lunghezza dei denti		
CPVO 27	Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo		
CPVO22	Foglia adulta: grado di apertura/sovrapposizione dei seni laterali superiori		
OIV 090	Foglia adulta: densità peli striscianti sul picciolo		
OIV 091	Foglia adulta: densità peli eretti sul picciolo		
CPVO30	Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana		
CPVO31	Epoca dell'inizio dell'invaatura		
CPVO16	Fiore: organi sessuali		
OIV 152	Infiorescenza: livello d'inserzione della prima infiorescenza		
OIV 153	Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio		
CPVO 32	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)		
OIV 203	Grappolo: larghezza		
CPVO33	Grappolo: compattezza		
CPVO34	Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale		Foto n. 9*
OIV 207	Grappolo: lignificazione del peduncolo		
OIV 208	Grappolo: forma		
OIV 209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale		
CPVO35	Acino: dimensione		
OIV 221	Acino: larghezza		
CPVO36	Acino: forma		Foto n. 10*
CPVO37	Acino: colore della buccia		
OIV 227	Acino: pruina		
CPVO39	Acino: spessore della buccia		
OIV 229	Ombelico		
CPVO40	Acino: intensità pigmentazione antocianica della polpa		



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CPVO41	Acino: consistenza della polpa		
CPVO42	Acino: sapore particolare		
CPVO 38	Acino: facilità di separazione del pedicello		
CPVO43	Acino: sviluppo dei vinaccioli		
OIV 353	Lunghezza degli internode		
CPVO44	Tralcio legnoso: colore prevalente		
OIV 302	Epoca di fioritura		
OIV 304	Epoca di maturazione fisiologica dell'acino		
OIV 305	Epoca di inizio dell'agostamento		
OIV 351	Vigoria del germoglio		
OIV 502	Peso del grappolo		
OIV 503	Peso di un acino		
OIV 504	Peso dell'uva prodotta per m2		
OIV 551	Portainnesto: rendimento in legno per ettaro		

*Le foto richieste sono a supporto e riscontro di quanto descritto per i singoli caratteri. Il numero di foto da allegare può essere superiore a quello previsto nel presente schema.